

**NO AL FURTO DI SOLDI NECESSARI A COMBATTERE LA CRISI!**

**Domanda di referendum contro la modifica della Legge tributaria  
pubblicata sul Foglio ufficiale n. 45 del 9 giugno 2009**

**Le/i sottoscritte/i cittadine e cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 42 della Costituzione cantonale e 141 e segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), chiedono che la modifica della Legge tributaria votata dal Gran Consiglio in data 3 giugno 2009 sia sottoposta al voto popolare.**

Firme raccolte nel Comune politico di: .....


Su ogni lista solo firme di cittadini-e con diritto di voto nello stesso Comune

<b>Cognome e Nome (possibilmente in stampatello)</b>		<b>Data di nascita (giorno/mese/anno)</b>			<b>Indirizzo (via e numero)</b>	<b>Firma autografa</b>	<b>controllo (lasciare in bianco)</b>	
<b>1</b>								
<b>2</b>								
<b>3</b>								
<b>4</b>								
<b>5</b>								
<b>6</b>								
<b>7</b>								
<b>8</b>								
<b>9</b>								
<b>10</b>								

**Termine per la raccolta delle firme: 24 luglio 2009**

Si attesta che le..... firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritti di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Luogo e Data.....

Bollo ufficiale:  Il funzionario incaricato:  
(firma e funzione)

**Avvertenza:** giusta l'art. 143 LEDP si richiama l'art. 120 LEDP.  
Cpv. 1 L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma. Cpv. 2 Egli può firmare una sola volta la stessa domanda. Cpv. 3 Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1'000.--, riservate le penalità previste dal Codice penale.

**Questa lista, anche se incompleta, deve essere ritornata entro il 30 GIUGNO a:  
MPS, cp 2320, 6501 Bellinzona (altre liste: mps-ti@bluemail.ch o 091 8354860)**